

Heinrätliche Entscheid erscheint danach auch in dieser Hinsicht als durchaus unanfechtbar.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die beiden Rekurse werden als unbegründet abgewiesen.

II. Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

51. *Sentenza del 14 giugno 1898 nella causa Moretto.*

Art. 2, N° 12

del trattato d'extradizione fra la Svizzera e l'Italia.

1. Con nota del 10 ed altra del 16 maggio 1898 la Legazione italiana a Berna chiedeva al Consiglio federale l'arresto e l'extradizione di Augusto Moretto per titolo di truffa, di appropriazione indebita e di falso, producendo a sostegno della propria domanda i documenti seguenti:

a) Una sentenza del Tribunale penale di Milano in data del 15 gennaio 1897, colla quale il Moretto veniva condannato alla reclusione di mesi sedici, ridotti a tredici per l'amnistia 24 ottobre 1896, ed alla multa di L. 490 per titolo di appropriazione indebita di una somma totale di L. 15,300, di cui ebbe a restituire in più riprese L. 5256,05, e per titolo di falso commesso in una cambiale di L. 300, pena che in appello venne elevata a mesi 16 e giorni 10 di reclusione, meno tre mesi per amnistia, ed a L. 583 di multa;

b) Una seconda sentenza del Tribunale penale di Milano, pronunciata in contumacia il 13 marzo 1897, colla quale il Moretto veniva dichiarato colpevole di appropriazione indebita di una somma di L. 277,50, e condannato alla pena della reclusione per mesi dodici, ridotta per effetto di amnistia a mesi nove, ed alla multa di L. 200;

c) Altra sentenza del Tribunale penale di Milano in data del 26 luglio 1897, condannante il Moretto a giorni dieci di reclusione ed alla multa di L. 150 per truffa commessa in danno della ditta Paganini, Villani e C^{ia} nell'importo complessivo di L. 75,50.

Tutti questi delitti, giudicati in sede separata, furono commessi anteriormente alla prima sentenza di condanna.

2. Arrestato il Moretto a Lugano il 12 maggio u. p. e interrogato analogamente dal commissario di polizia, rispose di opporsi parzialmente alla propria estradizione, allegando:

In base al trattato di estradizione 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia, ogni reato di appropriazione indebita o di truffa non dà luogo ad estradizione quando non sorpassa la somma di L. 1000. È chiaro quindi che non può accordarsi l'extradizione per i reati puniti colle sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897. Per ciò che concerne invece la sentenza del 15 gennaio 1897, quantunque in essa sia stato ingiustamente ritenuto un delitto di falso, l'arrestato dichiara di non opporsi alla sua estradizione; subordina però questa sua adesione alla garanzia da parte delle Autorità federali che l'extradizione sia accordata solo pei reati previsti in detta sentenza, senza di che egli dichiara di opporsi ad ogni e qualsiasi domanda di estradizione.

3. In seguito a queste dichiarazioni, il Consiglio federale trasmise gli atti al Tribunale federale con un preavviso del procuratore generale della Confederazione, nel quale questi, facendo capo alla giurisprudenza sancita dal Tribunale federale nella causa Ressia (vol. XVII, pag. 72 della Racc. uff.), conchiude nel senso che sia ammessa l'extradizione per ciò che riguarda le due sentenze 15 gennaio e 13 marzo 1897, contemplanti delitti affini, non essendovi motivo di distinguere se essi furono oggetto di un solo o di due giudizi separati, scartata invece per il reato di truffa contemplato dalla sentenza 22 maggio, trattandosi di un delitto avente carattere speciale, distinto da quello dell'appropriazione indebita, e non raggiungente la somma di L. 1000.

Considerando :

1. L'opposizione che solleva eventualmente Augusto Moretto a riguardo della sentenza 15 gennaio 1897 è destituita di fondamento. L'opponente stesso riconosce che a riguardo di questa sentenza esistono tutti i requisiti voluti dal trattato perchè la sua estradizione possa aver luogo. Non è dunque concepibile sopra quale titolo egli voglia fondare la sua opposizione eventuale.

2. La sola questione da decidere è dunque quella di vedere se l'estradizione si debba accordare anche per i due delitti non raggiungenti la somma di L. 1000, che formano oggetto delle due sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897, e ciò in vista dell'ultimo disposto dell'art. 2, N° 12 del trattato fra la Svizzera e l'Italia. Per tale giudizio non si possono invocare le sentenze del Tribunale federale nelle cause Crivelli, Russia e Galli, contenute le due prime nella Racc. uff. (vol. V, pag. 68, e vol. XVII, p. 7), e la terza in data del 9 settembre 1897. Imperocchè la questione che si presentava in quei casi era di vedere se l'estradizione si debba accordare anche quando essa è chiesta solo per delitti di poca entità, inferiori a L. 1000, pei quali la somma suddetta non può essere raggiunta che sommando assieme il danno occasionato dai singoli delitti. Colle dette sentenze il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile l'addizione anche quando si tratta di delitti della stessa specie, ma non per delitti di specie differente. Nella causa attuale però non è il caso di discutere se le somme carpite coi singoli delitti si debbano o non si debbano addizionare fra di loro, l'estradizione dovendo accordarsi ad ogni modo in forza della sentenza 15 gennaio 1897. Il solo punto a discutere è quello di sapere se il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12 del trattato coll'Italia formi ostacolo a che l'estradizione possa essere estesa anche ai due delitti minori. Col disporre che l'estradizione sia da accordarsi solo quando il valore degli oggetti estorti sorpassi le L. 1000, l'alinea suddetto parte dal riflesso che l'accordare l'estradizione per delitti di poca entità implicherebbe un rigore eccessivo, non compatibile coi principi del trattato. Questa ragione, ovverosia

l'applicabilità del disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12, non ricorrono però nel caso che l'estradizione debba già essere accordata per un altro delitto che riveste da solo gli estremi voluti.

In tal caso l'estradato si trova nella stessa posizione, riguardo agli altri delitti minori, come qualunque delinquente catturato al luogo della repressione penale. Che il trattato non abbia inteso di sottrarre in modo assoluto dall'obbligo di estradizione i delitti di natura economica di poca importanza, come è il caso, per es., per i delitti politici, è fuori di dubbio e si trova già enunciato nelle sentenze prolate da questa Corte nelle cause Russia e Galli.

Per questi motivi

Il Tribunale federale
pronuncia :

L'estradizione di Augusto Moretto alle autorità italiane è accordata.